

COMUNE DI CHIETI

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 1301 Data 06 dicembre 2012

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 4.11.2010, n. 183 e della direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri 4.3.2011.-

L'anno duemiladodici, il giorno 6 del mese di Dicembre, alle ore 13,20 presso la Sede Comunale ubicata in Corso Marrucino (Edificio ex Banca d'Italia).
Convocata a norma di legge, si è riunita la:

GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

DI PRIMIO	<i>avv. Umberto</i>
FEBBO	<i>dott.ssa Maria Rita</i>
BEVILACQUA	<i>dott. Alessandro</i>
COLANTONIO	<i>dott. Mario</i>
D'AGOSTINO	<i>sig. Ivo</i>
DE MATTEO	<i>dott.ssa Emilia</i>
D'INGIULLO	<i>rag. Marco</i>
GIAMPIETRO	<i>sig. Giuseppe</i>
MELIDEO	<i>dott. Roberto</i>
RUSSO	<i>sig. Marco</i>
VIOLA	<i>avv. Antonio</i>

Assenti: gli Ass. De Matteò e Viola.-

Presiede il Sindaco Avv. Umberto DI PRIMIO.-

Assiste Il Segretario Generale Dott. Maurizio DI MICHELE.-

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 4/11/2010, n. 183 e della direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri 4/03/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la legge 4/11/2010 n. 183, all'art. 21 c. 1 lett. c) stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni”;*

Ravvisato che lo stesso articolo 21 stabilisce che :

- il Comitato abbia compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisca all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
- le modalità di funzionamento del comitato Unico di Garanzia siano disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 183/10;

Richiamata, pertanto, la suddetta direttiva emanata in data 4/03/2011 avente ad oggetto le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, ed in particolare, il punto 3.1, rubricato “Modalità di funzionamento”, che prevede:

- che i componenti del Comitato rimangano in carica 4 anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta;
- che il Comitato si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti;
- che il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs 165/2001, e da un numero pari di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

Precisato che il punto 3.1.3. , rubricato “Nomina” prevede:

- che il Presidente del Comitato sia scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e deve possedere i requisiti specificati nella stessa direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;

Che considerata la complessità dei compiti demandati al CUG, è richiesto che i componenti siano dotati di requisiti professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, da accertare tramite curriculum;

Ritenuto, pertanto, alla luce della suddetta direttiva, di stabilire che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia avverrà mediante le seguenti fasi:

- richiedendo alle Organizzazioni Sindacali rappresentative (CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CSA) l'individuazione dei componenti del Comitato, stabilendo che vengano designati da ciascuna di esse n. 1 componente titolare e n. 1 componente supplente;
- interpellando, mediante apposito avviso, il personale dipendente (compreso i Dirigenti) interessato a comunicare la propria disponibilità ovvero procederà il Segretario generale di propria iniziativa in assenza di domande e nel caso in cui le stesse fossero inferiori al numero richiesto;

Ritenuto di demandare al Settore Gestione Risorse Umane i suddetti adempimenti, precisando, in particolare, che le candidature presentate dai dipendenti verranno sottoposte al vaglio del Segretario generale, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, contenuti nella direttiva in parola;

Richiamato l'art. 57, comma 5, del D.Lgs 165/2001 come novellato dall'art. 21 della legge 183/10, il quale prevede che *“la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati dalla gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi”*;

Considerato che l'art. 48 del D.Lgs 198/2006, fra l'altro, prevede che i Comuni:

“...predisporgano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscano la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne... ..I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...”;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000: sotto il profilo della regolarità tecnica dal Dirigente del III Settore Allegato a costituire parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs n. 150/2009;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di costituire all'interno del Comune di Chieti il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ai sensi dell'art. 21 della legge 183/2010 che ha modificato l'art. 57 D.Lgs 165/01, come segue:

- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs 165/2001;
- rappresentanti dell'Amministrazione pari al numero di rappresentanti designati dalla Organizzazioni Sindacali;


- 2) di dare atto che il Dirigente del III Settore "Gestione Risorse Umane" provvederà alla predisposizione dell'interpello interno per la nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei loro supplenti, nonché a richiedere alle OO.SS. i nominativi dei loro rappresentanti e dei supplenti;
- 3) di dare atto che , inoltre, al Dirigente del III Settore "Gestione Risorse Umane" provvederà con proprio atto, alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia;
- 4) di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia provvederà all'adozione, entro 60 giorni dalla sua costituzione, del regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso, nonché alla predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- 5) di dare atto che il Dirigente del III Settore "Gestione Risorse Umane" provvederà a comunicare l'avvenuta approvazione della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e alle OO.SS e all'OIV;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/00, visto l'esito unanimemente favorevole dell'apposita votazione all'uopo espletata.

Letto, approvato e sottoscritto.
(seguono le firme all'originale).

La presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 gg. consecutivi: dal 7 al 22 dicembre 2012.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 7 dicembre 2012



Il V. Segretario Generale
dott. Franco Rispoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FRANCO RISPOLI", written over the typed name.



COMUNE DI CHIETI

1301

Codice fiscale 00098000698

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 4/11/2010, n. 183 e della direttiva della presidenza Consiglio dei Ministri 4/03/2011.

Parere previsto dall'art.49 del TUEL 267/2000

Il sottoscritto Dott. Palumbo Francesco, nella sua qualità di Dirigente del III Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Chieti, 29 NOV. 2012

Dirigente III Settore
(Dott. Francesco Palumbo)